

**Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Toniolo”
Collegato alla Pontificia Università Lateranense
Piazza San Cetto, 2 – 65127 Pescara**

Regolamento per il Tirocinio per l’I.R.C.

Premesso che:

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare “convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale” e “convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento”.

- Ai sensi dell'art. 18, comma I, lettera a), della legge 24/06/1997, n. 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, gli Istituti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari;

- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98. -in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.

- Il Decreto del 26/05/1998, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica di concerto col Ministero della Pubblica Istruzione, stabilisce i “Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria”.

- Per accedere all’Insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola Pubblica Italiana occorre possedere un titolo accademico adeguato, secondo le indicazioni dell’Intesa CEI-MIUR sottoscritta in data 28/06/2012 e recepita nel DPR n.175 del 20/08/2012, nonché l’idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano della Diocesi nella quale si intende insegnare (Codice di Diritto Canonico, can. 804 e can. 805).

- Il percorso formativo accademico deve prevedere anche i corsi di studio professionalizzanti e il tirocinio come previsto dalla Nota ministeriale n. 2989 del 06/11/2012.

- Il tirocinio formativo è organizzato dalle Istituzioni Accademiche, ossia Facoltà Teologica, ISSR ed altri Istituti Accademici.

- E' compito dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Toniolo" (d'ora in poi "l'Istituto") organizzare tirocini formativi ed orientativi alla professione di docente di I.R.C. con la collaborazione del Servizio Diocesano per l'I.R.C., ricercando scuole ed insegnanti che manifestino la disponibilità a indirizzare e accogliere i tirocinanti in un tirocinio di orientamento e di formazione, come previsto per legge;

- Appare, quindi, necessario regolamentare le modalità di accesso e di svolgimento dell'indicato tirocinio, mediante apposite Convenzioni con le Istituzioni scolastiche

Tutto ciò premesso si dispone:

ARTICOLO 1

Gli studenti del biennio specialistico sono ammessi a espletare il tirocinio per l'acquisizione di 12 CFU, corrispondenti a 300 ore di lavoro da parte dello studente, suddiviso in un Tirocinio Diretto per un totale di 60 ore, un Tirocinio Indiretto di 40 ore, studio e lavoro personale per il restante ammontare di ore e la stesura di una relazione finale.

Tale tirocinio, qualora non completato nell'anno in corso per motivi ritenuti giustificati dall'Istituto, sarà riconosciuto per il tempo effettivamente svolto, ed il percorso formativo potrà essere completato negli anni successivi.

ARTICOLO 2

Lo studente che intende svolgere il tirocinio presso le scuole, deve farne domanda all'Istituto entro il 10 ottobre di ciascun anno, tramite apposito modulo, indicando i dati personali (residenza, codice fiscale, assenza di condanne penali), il voto finale della laurea triennale, il *curriculum studiorum* con l'indicazione degli esami sostenuti nel corso degli studi e la votazione conseguita negli insegnamenti di "pedagogia e didattica generale", "metodologia e didattica dell'I.R.C.", "teoria della scuola e legislazione scolastica, nonché le eventuali specifiche opzioni circa le scuole ove desidera svolgere il tirocinio.

ARTICOLO 3

La verifica dei requisiti necessari all'ammissione al tirocinio sarà effettuata dal Comitato Scientifico per il Tirocinio per l'I.R.C., istituito con delibera del Direttore dell'I.S.S.R. "Toniolo" del 23/10/2013 Prot. N. 06/13-14, che formerà apposita graduatoria degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- A- Votazione della laurea triennale alla quale sarà attribuito un punteggio di:
- 1 per le valutazioni da 60 a 70,
 - 2 per le valutazioni da 71 a 80,
 - 3 per le valutazioni da 81 a 90,
 - 4 per le valutazioni di 90 con lode;

- B- votazione conseguita negli insegnamenti propedeutici, ossia “pedagogia e didattica generale”, “metodologia e didattica dell’I.R.C.”, “teoria della scuola e legislazione scolastica” alla quale sarà attribuito un punteggio di
- 1 per le valutazioni da 18 a 23,
 - 2 per le valutazioni da 24 a 27,
 - 3 per le valutazioni da 28 a 30,
 - 4 per le valutazioni di 30 con lode;

Il Servizio Diocesano per l’I.R.C. provvederà a comunicare il numero e il nominativo dei docenti accoglienti entro il 30 settembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

All’esito della valutazione e formazione della graduatoria a cura del Comitato e di cui all’art. 3 del presente Regolamento, il Direttore dell’Istituto provvederà ad assegnare i tirocinanti presso le scuole con le quali sarà stipulata apposita convenzione, in numero corrispondente alle disponibilità di docenti accoglienti, come indicati dal Servizio Diocesano per I.R.C.

Il tirocinio è svolto nell’arco di un anno accademico.

Potrà il Direttore dell’Istituto autorizzare il completamento del tirocinio negli anni successivi al primo, ove il tirocinante dia prova di esservi stato impossibilitato per gravi motivi.

ARTICOLO 5

Un docente dell’Istituto, nominato direttamente dal Direttore, svolgerà le funzioni di Tutor con il compito di progettare, organizzare e coordinare il tirocinio per gli studenti. Incontrerà personalmente il docente di I.R.C. accogliente per concordare le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio stesso. I docenti accoglienti dovranno essere opportunamente preparati e seguiti nell’accoglienza e accompagnamento dei tirocinanti con apposite iniziative predisposte dell’Istituto.

Ciascun tirocinante verrà assegnato ad un singolo docente accogliente tra quelli segnalati dal Servizio diocesano per l’I.R.C.

Il docente accogliente concorderà con il tutor le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio, seguirà l’intero percorso formativo del tirocinante, redigendo, al termine del prescritto periodo, una breve relazione sull’attività svolta dal medesimo ed attestando, altresì, l’effettiva frequentazione del tirocinante. Detta documentazione verrà trasmessa all’Istituto. Inoltre, copia dell’attestazione di frequenza verrà rilasciata, su richiesta, anche all’interessato.

A conclusione del percorso formativo di cui al presente regolamento, il tirocinante dovrà sostenere una prova orale avente ad oggetto le attività svolte innanzi ad una Commissione, che sarà nominata dal Direttore dell’Istituto tra i docenti componenti il Comitato Scientifico; tale prova sarà valutata con votazione espressa in trentesimi

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione per il periodo stabilito e/o il mancato superamento della prova orale finale costituiscono causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio.

ARTICOLO 6

Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante è tenuto:

- a svolgere le attività con diligenza e continuità;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza, di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della propria attività.

Altre indicazioni specifiche in merito ad attività, obblighi e divieti saranno reviste nelle apposite Convenzioni stipulate con gli Istituti scolastici.

ARTICOLO 7

In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di norme comportamentali, il docente accogliente o il tutor del tirocinante, segnaleranno al Direttore dell'Istituto l'eventuale illecito compiuto.

Il Direttore dell'Istituto, di concerto con il Servizio Diocesano per l'I.R.C., ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

- venir meno del rapporto fiduciario fra docente accogliente e tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti.

Il tirocinio potrà inoltre essere interrotto, in qualsiasi momento, per violazione del Regolamento dell'Istituto.

ARTICOLO 8

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione pubblica né per il Toniolo; al tirocinante non compete alcuna forma di compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della Pubblica Amministrazione; il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Prima dell'inizio effettivo del tirocinio l'istituto provvederà ad assicurare ogni tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi con apposita polizza di assicurazione. Il premio (costo) della polizza indicata è a carico del tirocinante.

Il pagamento del premio della polizza come suindicata è condizione essenziale, perché possa essere iniziato il tirocinio.

ARTICOLO 9

Per il primo anno di applicazione il tirocinio avrà inizio nel mese di dicembre 2013 per tutti coloro che sono stati ammessi con provvedimento del Direttore dell'Istituto, antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Facoltà.